

Deliberazione n. 82 Adunanza del 27 marzo 2007

G.E.884/06

Oggetto : Affidamento incarichi professionali di collaudo statico.

Criteri di affidamento del collaudo generale.

Stazione appaltante : Provincia di Torino

Considerato in fatto

La Provincia di Torino ha comunicato di aver affidato, con delibera di Giunta del 18 luglio 2006, vari incarichi di collaudo statico al raggruppamento temporaneo di professionisti Castagno - Aste - Ravarino - Rota, usando la dicitura "... nella persona dell'arch. Luigi Castagno."

Gli incarichi si riferiscono al collaudo delle opere in cemento armato relative a diversi interventi manutentivi su cinque edifici scolastici del patrimonio provinciale. L'importo complessivo della prestazione per tutti i cinque interventi ammonta presuntivamente ad Euro 4.741,55.

La delibera di affidamento è stata emanata dopo il 1° luglio 2006, data di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 163/2006, che come è noto ha abrogato, tra l'altro, le discipline anteriori sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

In sede istruttoria, la Provincia di Torino ha reso noto che il professionista da incaricare è stato individuato - ai sensi dell' art. 17 comma 12 della legge 109/94 e s.m. - all'interno di un elenco dei soggetti disponibili e idonei per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici, elenco istituito in precedenza dalla stessa S.A. in parola.

Dagli atti acquisiti si deduce anche che il collaudo tecnico amministrativo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione di competenza del DL, trattandosi di lavori il cui importo consentiva tale sostituzione.

Ritenuto in diritto

Le questioni da valutare attengono principalmente ai seguenti temi:

- la conformità dell'affidamento del collaudo mediante incarico diretto;
- l'ammissibilità dell'affidamento della prestazione di collaudo statico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- la disciplina dell'affidamento del collaudo statico, quando, in luogo del certificato di collaudo, si debba (o possa) procedere con il diverso certificato di regolare esecuzione.

A tal fine è utile premettere una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

La disciplina sul collaudo statico è riportata dall' art. 7 della legge n. 1086/1971, (ora art. 67 DPR 380/2001) recante norme per le opere in cemento armato. In merito ai criteri di nomina del collaudatore, sono ivi indicati i requisiti professionali per la nomina (laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni), le circostanze preclusive all'assunzione dell'incarico (non essere intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione

dell'opera), la competenza ad effettuare la nomina, che spetta al Committente il quale è tenuto anche a precisare i termini temporali delle operazioni di collaudazione statica.

Deve altresì ritenersi operante, anche dopo la riforma introdotta dal nuovo Codice dei contratti, la regola fissata dall' art. 188 comma 6 del Regolamento generale dei lavori pubblici n. 554/99, per cui il collaudo statico deve essere affidato al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o a uno dei membri della relativa commissione, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.

Questa regola non è, ovviamente, applicabile nei casi in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione di competenza del D.L.: difatti, per la citata incompatibilità di cui all' art. 67 del DPR 380/2001, il collaudo statico non può essere affidato al professionista incaricato della D.L.

La regola prima indicata stabilisce una connessione tra il collaudo generale e il collaudo delle strutture, a motivo del legame funzionale tra le due attività (si tratta infatti in ambo i casi di verificare la corrispondenza dell'opera eseguita al progetto e alla regola d'arte, variando in sostanza solo l'oggetto specifico della verifica).

Le questioni delle modalità di affidamento dell'incarico e della possibilità di affidarlo ad un organo plurisoggettivo, poste con riferimento al collaudo statico, possono essere quindi esaminate in relazione al collaudo *tout-court*.

A riguardo è utile premettere che, a decorrere dal 1° luglio 2006, il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il ricordato D.lgs. n. 163/2006.

Ciò è desumibile dal fatto che i "servizi di collaudo e di verifica di edifici" - corrispondendo al codice 74232540-4 del CPV (Common Procurement Vocabulary) di cui al Regolamento CE n. 2151/2003 della Commissione, che integra il regolamento n. 2194/2002, richiamato dal comma 49 dell' art. 3 - ricadono nella categoria 12 dell'allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell' art. 20 comma 2 del Codice, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest'ultimo.

Ciò è confermato dall' art. 91 comma 8 del predetto Codice che vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. ... *"con procedure diverse da quelle previste dal codice"* stesso.

La materia del collaudo è trattata dall' art. 120 del Codice, che opera un ampio rinvio alle norme attuative dell'emanando regolamento circa il collaudo di lavori, servizi e forniture, nonché dal successivo art. 141, che nel riprodurre in parte le disposizioni dell' art. 28 dell'abrogata legge 109/94 e s.m., si occupa del solo collaudo in tema di lavori pubblici.

Al comma 4 del suddetto art. 141 è previsto che per le operazioni di collaudo, "le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione" con riferimento alle caratteristiche dei lavori.

E' altresì stabilito che per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici siano nominati nell'ambito delle strutture interne dell'amministrazione, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

La norma in questione, tuttavia, non fornisce più precise indicazioni sulle modalità di affidamento all'esterno del collaudo nella predetta ipotesi di indisponibilità del personale interno.

Si osserva, a questo riguardo, che sono state abrogate le disposizioni del regolamento 554/99 (art. 188, commi da 8 a 11) che prevedevano la selezione dei collaudatori entro elenchi di professionisti abilitati, depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome. Abrogazione operata dall' art. 24 comma 8 della legge comunitaria n. 62/2005.

L'abrogazione degli elenchi conferma dunque la regola secondo cui gli incarichi di collaudo rientrano nel novero dei servizi tecnici: si tenga conto, al riguardo, anche della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (IP/03/1415) con cui si richiamava il legislatore nazionale all'applicazione delle regole di concorrenza, pubblicità e trasparenza tanto per gli appalti sottosoglia relativi ai servizi di progettazione e validazione dei progetti, quanto per tutti gli appalti relativi ai servizi di direzione dei lavori e di collaudo.

Pertanto, alla luce del predetto art. 91 comma 8 e tenuto conto dell'assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del futuro regolamento generale (che detterà più specifiche prescrizioni in materia, in attuazione della delega di cui all' art. 5, co. 4, lett. s del D.lgs. 163/2006), operano anche per l'affidamento del collaudo le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, per gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia; sono, perciò, esperibili le diverse procedure di scelta del contraente contemplate dal Codice in rapporto all'entità

del servizio, dalla gara di livello comunitario sino all'affidamento diretto "in economia" per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 Euro.

Non si può infatti escludere che l'incarico di collaudo possa rientrare nei servizi in economia, ma solo nel pieno rispetto delle condizioni indicate dall' art. 125 (*rectius* : del DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22 del d.lgs. n. 163/2006), tra cui la necessità dell'adozione da parte del committente del regolamento interno sull'attività contrattuale in economia.

Alla luce di tali valutazioni, la Provincia di Torino dovrà dunque rivedere il proprio operato, adottando un regolamento alla luce delle nuove regole e tenuto conto che il collaudo è a tutti gli effetti servizio tecnico, come tale sottratto all'affidamento meramente fiduciario.

Con l'occasione, si osserva infine che quando il collaudo viene affidato ad una commissione di collaudo, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili: sotto questo aspetto, si veda la disposizione recata dall' art. 206 del regolamento generale n. 554/99, secondo cui (comma 1) le operazioni di collaudo sono dirette dal presidente della commissione, in quanto *primus inter pares*, e, soprattutto, il successivo comma 2 che consente la stesura di una relazione "di minoranza" da parte di uno dei componenti del collegio, nel caso in cui dissenta.

In base a quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

1. Approva la presente deliberazione nei termini e secondo le valutazioni precedentemente formulate.
2. Rileva che le attività di collaudo rientrano tra i servizi assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e pertanto sono appaltabili con le comuni regole per l'affidamento dei servizi elencati nell'allegato IIA del predetto Codice, non esclusa la possibilità, peraltro residuale, del ricorso all'affidamento in economia di cui all' art. 125 del Codice, purché nel rigoroso rispetto dei limiti fissati da detta disposizione e, al momento, dal DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22: tra detti limiti, spicca la necessità dell'adozione da parte del committente del regolamento interno sull'attività contrattuale in economia.
3. Ritiene che il collaudo statico debba essere di norma affidato al medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad un componente della commissione, salvo il caso in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione.
4. Manda al Servizio Ispettivo di trasmettere la presente deliberazione alla Stazione appaltante, affinché questa faccia conoscere, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente atto, le misure che intende adottare per porre rimedio alle difformità rilevate.
5. Manda al Servizio Ispettivo di trasmettere la presente deliberazione all'Osservatorio regionale della Regione Piemonte.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Alessandro Botto

IL PRESIDENTE

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario